

COMUNE DI POSADA  
ORDINANZA N. 23 DEL 09.08.2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 3 di SINISCOLA in data 08.08.13 Prot. n. 1075/Int VET con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località BADU E CARROS agro del Comune di POSADA con codice aziendale 073NU05P di proprietà del Sig. Soc. Agricola RUIU-COSSU è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini ( Blue Tongue) in capi ovini/capri /bovini  
\*cancellare la voce che non interessa.

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;  
VISTA la Legge 2 Giugno 1988; n. 218 e sue m.e.i.; VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27Marzo 2003; VISTO il T.U. enti locali 267/2000; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

S'impartiscono al Sig. SOC. AGRICOLA RUIU - COSSU le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria ;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22



IL SINDACO  
[Signature]

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n.3 di SINISCOLA, in data 08.08.13 Prot. n. 1075/INT VET con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località PREDARVA agro del Comune di POSADA con codice aziendale 073NU047 di proprietà del Sig. MARONGIU TONANGELO è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini ( Blue Tongue) in capi ovini/capri /bovini

\*cancellare la voce che non interessa.

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;  
VISTA la Legge 2 Giugno 1988: n. 218 e sue m.e.i.; VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27Marzo 2003; VISTO il T.U. enti locali 267/2000; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

S'impartiscono al Sig. MARONGIU TONANGELO le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria ;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22



IL SINDACO

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n.3 di SINISCOLA, in data 08.0813 Prot. n. 1075/INT con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località SA MENDULEDDA agro del Comune di POSADA con codice aziendale 073NU04P di proprietà del Sig. RUJU GIANLUCA è stato

\*cancellare la voce che non interessa.

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n. 218 e sue m.e.i.; VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27Marzo 2003; VISTO il T.U. enti locali 267/2000; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

S'impartiscono al Sig. RUIU GIANLUCA le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria ;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

IL SINDACO

